



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

ATTO N. DD 71

Torino, 14/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRIN Z.U.T. "AMBITO 9.33 – DAMIANO" IN VARIANTE AL PRG (VARIANTE PARZIALE N. 328) RELATIVO ALL'AREA COMPRESA TRA I CORSI VIGEVANO, VERCELLI E LE VIE CARMAGNOLA E DAMIANO. PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI EX ART. 15 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA FASE DI VERIFICA EX ARTT. 19 E SEGUENTI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E ART. 12 DELLA L.R. N. 40/1998 DEL PROGETTO DEI PARCHEGGI: ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE PROCEDURA INTEGRATA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Il progetto del Programma Integrato (PRIN) in variante al P.R.G. del Comune di Torino, relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 9.33 Damiano" indicato in oggetto fa riferimento alle aree comprese nella Circostrizione Amministrativa n. 7, riconoscibili sostanzialmente nel complesso "ex FIAT Officine Grandi Motori" (Ex O.G.M), importante area industriale dismessa a partire dagli anni ottanta.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 29 ottobre 2007, veniva approvato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18 del 9 aprile 1996 e dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 il PRIN in variante al PRG. Il PRIN approvato era accompagnato da un documento di verifica di compatibilità ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98.

La superficie territoriale del PRIN approvato risulta pari a circa mq 72.062 generando una SLP massima realizzabile pari a 50.443 mq circa. Le massime superfici associate alle destinazioni urbanistiche indicate nelle NTA del PRIN approvato sono le seguenti: residenza (22.250 mq), attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI, 18.420 mq), terziario (6.000 mq) di proprietà



privata, mentre di proprietà del Comune di Torino ASPI (3.773 mq).

Nel PRIN approvato è prevista una prevalente destinazione residenziale nella parte Sud di Via Cuneo, con la ristrutturazione di due fabbricati ex industriali esistenti per ospitare attività sportive, espositive all'aperto, spazi attrezzati per la sosta e lo svago. La zona a nord di Via Cuneo è suddivisa in tre grandi isolati, uno dei quali è a prevalente destinazione commerciale per la localizzazione di una grande struttura di vendita, in quello invece posto all'angolo tra Via Damiano e Corso Vigevano è prevista la costruzione di un nuovo fabbricato per servizi pubblici, mentre il terzo isolato è destinato ad ospitare attività artigianali integrate da residenza e attività per l'esercizio di arti e professioni.

Con l'approvazione del PRIN è anche avvenuto il riconoscimento del perimetro del Programma Integrato come "localizzazione commerciale isolata" di tipo L2 ai sensi della disciplina commerciale vigente, come definita dall'allegato C della NUEA di PRG. La Città di Torino non ha avviato il procedimento di Accordo per la Localizzazione L2 denominata "Grandi Motori" a recepimento delle modifiche degli indirizzi commerciali introdotti dalla Regione Piemonte con D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012 e DGR 45-6097 del 12/07/2013, e non risulta alla Città che sia stata avanzata richiesta di autorizzazione commerciale per media e/o grande struttura di vendita.

Durante il periodo di validità del PRIN si è dato corso agli interventi di demolizione dei fabbricati ex industriali presenti nell'area di intervento, mediante rilascio di Permesso di Costruire n. 10/c/2010 del 5 marzo 2010. I lavori di demolizione si sono conclusi in data 23 novembre 2012.

Con istanza del 23 maggio 2019, perfezionata attraverso modifiche e integrazioni in data 16 ottobre 2019, i Proponenti richiedevano all'Area Urbanistica l'avvio del procedimento per l'approvazione di una nuova proposta di Programma Integrato (PRIN). Le aree oggetto di PRIN e variante al PRG ricadono per la maggior parte all'interno dell'ambito in oggetto Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 9.33 Damiano", mentre la restante porzione di aree interessate risulta esterna alla predetta Z.U.T. e corrisponde sostanzialmente ad aree destinate a viabilità pubblica. La nuova proposta prevede una SLP massima realizzabile pari a 50.443 mq, di cui mq 46.670 di proprietà privata e mq 3.773 di proprietà della Città. La SLP privata è ripartita come segue: mq 21935 destinati ad attività residenziali e mq 24735 destinati ad ASPI/Eurotorino. La SLP di proprietà della Città è destinata ad ASPI ed Eurotorino è pari a 3773 mq.

Con la nuova proposta di PRIN si prevede di realizzare un polo logistico e produttivo di circa 14.000 mq nell'isolato posto a nord di Via Cuneo, e non sarà più realizzata la grande struttura di vendita prevista dal PRIN vigente. Infatti l'approvazione della nuova proposta di PR.IN. in variante al P.R.G. comporta la contestuale eliminazione della Localizzazione Commerciale L2. Una media struttura di vendita sarà realizzata nel piano terra e ammezzato del cosiddetto "Lingottino", mentre i restanti piani ospiteranno una residenza per studenti. È prevista la completa pedonalizzazione di Via Cuneo, la realizzazione di spazi pedonali attrezzati, rialzati e la realizzazione di una sorta di piazza lineare. Sarà realizzato un nuovo edificio che sarà interamente adibito a residenza per studenti. L'edificio noto come "Basilica" sarà destinato ad attività commerciali extra alimentari. L'isolato localizzato a sud di Via Cuneo ospiterà attività turistico-ricettive e una residenza per anziani. Il centro dell'isolato sarà occupato da un parco pubblico di circa 15.000 mq di superficie. Il progetto di Variante del PRIN vigente ha individuato 4 Unità Minime d'Intervento (UMI) ciascuna delle quali si attuerà con permesso di costruire (o titolo abilitativo equivalente) esteso all'intera unità minima di intervento o anche ad una sua parte.

Analogamente a quanto avvenuto per il PRIN attualmente vigente, la nuova proposta presentata comporta una Variante Parziale al PRG del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. Tale tipologia di Variante al PRGC è sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 17, comma 8 della LUR "Nel caso in cui il PRG oggetto di Variante sia stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate



agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione”. Il soggetto proponente ha assunto la possibilità prevista dal comma 10 del medesimo articolo 17, *“Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità”*.

Il PRIN è stato quindi sottoposto alla fase di specificazione dei contenuti della Valutazione Ambientale Strategica che si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. 3945 del 03.11.2020. Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 720 del 2 Agosto 2021 (trasmessa con nota prot. n. 2731 del 26/08/2021 dalla Divisione Urbanistica e Territorio e acquisita agli atti dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al prot. 7228 del 27/08/2021), è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18 del 9 aprile 1996 e dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77, il nuovo Programma Integrato (PR.IN.) in variante al P.R.G. del Comune di Torino, relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 9.33 Damiano”.

Il progetto del PRIN proposto prevede la realizzazione di 729 parcheggi assoggettati ad uso pubblico e rientra pertanto nella categoria progettuale di competenza comunale di cui al D.Lgs. 152/2006, allegato IV alla parte II, punto 7 *“parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto”* e B.3 n. 7 *“costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto”* della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.4 comma 1 della L.R.40/98 è stato pertanto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.10 L.R.40/98.

Come previsto dall'Art. 10 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. la verifica di assoggettabilità è stata condotta in maniera integrata nell'ambito della procedura di VAS dando specifica evidenza della integrazione procedurale.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 e dal comma 2 dell'Art. 19 del d.lgs. 152/2006, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 23/06/2021 (nota prot. n. 2068, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 5347 del 23/06/2021) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente il PRIN in oggetto, finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di valutazione ambientale strategica per lo strumento urbanistico e di VIA per i parcheggi;
- in data 30/06/2021 (nota prot. n. 5510) l'Autorità Competente convocava la prima seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) al fine di acquisire gli esiti istruttori in merito alla verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata per la valutazione ambientale strategica, come previsto dalla DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977, ed alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2 art. 19 del d.lgs. 152/2006 e per la verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 07/07/2021 si svolgeva la prima seduta dell'OTC. Nel corso della seduta venivano richieste integrazioni ai fini dell'adeguatezza della documentazione di VAS e integrazioni della documentazione predisposta per la procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 2 e all'art. 10 comma 4 del d.lgs. 152/2006;
- in data 09/07/2021 (nota prot. n. 2253, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 5864) veniva trasmessa all'Autorità Competente l'integrazione dell'istanza di PRIN con la quale il Proponente richiedeva l'avvio della fase di verifica a VIA;



- o il verbale della seduta del 09/07/2021 veniva trasmesso con nota prot. n. 5922 del 12/07/2021;
- o la documentazione integrativa veniva acquisita dall'Autorità Competente in data 20/07/2021 (nota prot. n. 2368, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 6179);
- o con nota prot. n. 6182 del 20/07/2021 l'Autorità Competente convocava la seconda seduta dell'OTC per il giorno 20 Luglio 2021 finalizzata all'esame della documentazione integrativa consegnata;
- o con nota prot. n. 6205 del 21 luglio 2021 veniva trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seconda seduta di OTC nel quale la documentazione veniva ritenuta completa ed adeguata rispetto alle richieste formulate e venivano segnalati alcuni aspetti per i quali si auspicava il perfezionamento prima dell'approvazione e pubblicazione;
- o in data 24/08/2021 (nota prot. n. 2712 acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 7136), l'Area Urbanistica della Città comunicava che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.720 del 02/08/2021 era stato adottato il Programma Integrato di Riquilificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale in Variante al P.R.G., ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 9 aprile 1996, n.18 e che la documentazione relativa al provvedimento in oggetto era stata pubblicata sulla pagina del Geoportale della Città.

La documentazione richiamata nella suddetta D.C.C. n. 720 del 2 Agosto 2021 e pubblicata sulla pagina del Geoportale della Città, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 20 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Documento di Variante 328
2. Rev_PCA_relazione
3. EU.R.00 Elenco Elaborati
4. EU.R.01 Documentazione fotografica
5. EU.R.02 Relazione Illustrativa
6. EU.R.03 Norme Tecniche di Attuazione
7. EU.R.04 Schema di Convenzione con allegati
8. EU.R.05 Cronoprogramma
9. EU.R.06 Relazione geologica e geotecnica
10. EU.R.07 Relazione idrogeologica generale
11. EU.R.08 Relazione qualità ambientale del sottosuolo
12. EU.R.09 Studio Impatto Viabilistico
13. EU.R.10 Studio Impatto Atmosferico
14. EU.R.11 Documentazione di valutazione del clima-impatto acustico
15. EU.R.12 Documento di verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica
16. EU.R.13.1 Rapporto Ambientale
17. EU.R.13.2 Sintesi non tecnica
18. EU.R.13.3 Proposta del Piano di monitoraggio
19. EU.R.14 Relazione archeologica
20. EU.R.15 Tabella quantificazione costi opere per UMI
21. EU.T.01 Foto aerea con perimetrazione ambito
22. EU.T.02 Estratto di mappa catastale
23. EU.T.03 Estratto PRG e scheda normativa
24. EU.T.04.1 Estratto Carta di sintesi
25. EU.T.04.2 Estratto Allegato tecnico n.7 e allegato tecnico commerciale n.17
26. EU.T.05 Estratto di Piani Sovraordinati
27. EU.T.06 Estratto di carta tecnica comunale
28. EU.T.07 Rilievo strumentale dell'area
29. EU.T.08 Stato di fatto
30. EU.T. Individuazione fabbricati da demolire



31. EU.T.10.1 Destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati in superficie
32. EU.T.10.2 Inserimento delle destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati su PRG vigente e su base catastale
33. EU.T.10.3 Proposta di frazionamento
34. EU.T.11.1 Destinazione d'uso delle aree a parcheggio
35. EU.T.11.2 Verifica soddisfacimento aree a standard
36. EU.T.11.3 Verifica soddisfacimento quantitativo minimo parcheggi privati (ai sensi L.122/89)
37. EU.T.11.4 Individuazione planimetrica opere di urbanizzazione afferenti alle singole UMI
38. EU.T.12.1 Regole urbanistiche ed edilizie
39. EU.T.12.2 Verifiche dei parametri edilizi.
40. EU.T.13.1 Planivolumetrico di Progetto
41. EU.T.13.2 Inserimento del Planivolumetrico su PRG vigente e base catastale
42. EU.T.14 Profili e sezioni
43. EU.T.15 Individuazione superfici impermeabili, coperte e permeabili
44. EU.T.16.1 Planivolumetrico su foto aerea
45. EU.T.16.2 Situazione ante demolizioni, stato attuale, progetto
46. EU.T.17 Render e foto inserimenti del progetto
47. EU.T.18 Studio dell'ombreggiamento del sito nello scenario di progetto
48. OU.R.01 Stima dei costi di intervento
49. OU.R.02 Relazione agronomica
50. OU.R.03 VIE-valutazione di impatto economico
51. OU.R.04 Relazione illustrativa progetto di fattibilità tecnico economica delle oo.uu.
52. OU.T.01 Planimetria delle sistemazioni superficiali
53. OU.T.02 Planimetria delle aree a parcheggio assoggettate all'uso pubblico
54. OU.T.03 Dettaglio zona Parco
55. OU.T.04 Dettaglio angolo via Cuneo con via Damiano e con corso Vercelli - Dettaglio piazza attrezzata
56. OU.T.05 Sezioni Stradali tipo
57. OU.T.06.1 Individuazione specie arboree
58. OU.T.06.2 Individuazione tipologica e funzionale del verde
59. OU.T.07 Individuazione planimetrica opere di urbanizzazione afferenti alle singole UMI

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo”*;
- il comma 7 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente”*;
- il comma 9 dell'articolo 40 della L.R. 56/77 secondo il quale *“i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all'articolo 17, commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le procedure per esse previste. L'eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati.”*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, allo *“Allegato 1 - Disposizioni per lo svolgimento dei*



- procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS”;
- o la Deliberazione della Giunta Comunale del 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
 - o l'articolo 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
 - o l'articolo 5, comma 4 della L.R. 52/2000, ogni modifica (ovvero revisione o variante) degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale Verifica di Compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica;
 - o l'articolo 11, comma 3 e comma 5 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 06483/126), definisce gli strumenti urbanistici per i quali deve essere predisposta la Verifica di Compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica;
 - o l'articolo 12 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 06483/126), definisce i criteri secondo i quali è predisposta la Verifica di Compatibilità Acustica che deve essere redatta in conformità ai contenuti di cui all'art. 13 delle N.T.A.;
 - o il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale “*l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.*”;
 - o il comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. il quale precisa che “*ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*”.

Con nota prot. 7643 del 13/09/2021, il Dirigente del Servizio Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, della L. 241/90 e convocava la prima seduta della Conferenza per il 15 Settembre 2021.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, Città Metropolitana di Torino - Bonifiche e Risorse Idriche, Città Metropolitana di Torino - Direzione Risorse idriche e Tutela dell'Atmosfera, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti, Logistica ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale, come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126.

Nel corso della prima seduta della conferenza dei servizi del 15 Settembre 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 1**), veniva riassunto l'iter urbanistico ed ambientale che ha determinato l'attuale proposta di PRIN, illustrato il quadro relativo al dissesto idrogeologico presente nell'area, indicate le modalità di calcolo delle



quote di riferimento della piena in applicazione delle Variante 100 al PRGC e approfondito il tema della gestione delle acque meteoriche. In seguito veniva discusso l'iter di bonifica dell'area, gli approfondimenti acustici e legati al tema del verde.

In data 07/10/2021 (prot. n. 8418 del 07/10/2021) il Proponente presentava documentazione relativa alla fase di verifica di assoggettabilità a VIA quale osservazione volontaria, documentazione che veniva resa disponibile nella pagina web dedicata dell'Area Ambiente.

Con nota prot. 8968 del 26/10/2021, il Dirigente del Servizio Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, rendeva disponibile la documentazione integrativa tramite la pagina web dedicata ed convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, della L. 241/90.

Nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi del 03 Novembre 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 2**), venivano illustrati i seguenti pareri: contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 7611 del 13/09/2021 nonché n. 7771 del 17/09/2021 (**Allegato n. 3**); contributo della Città Metropolitana acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 8436 del 07/10/2021 (**Allegato n. 4**).

Nel corso della seduta il rappresentante della Società proponente descriveva gli approfondimenti progettuali ed ambientali relativi alle aree a parcheggio, venivano inoltre riassunti gli esiti della conferenza dei servizi del 16 settembre 2021 che ha riguardato il procedimento di bonifica dell'area e le potenziali implicazioni rispetto alle modalità di gestione acque meteoriche.

Nel corso della seduta veniva acquisito a verbale il parere di ASL Città di Torino, di ARPA Piemonte e della Regione Piemonte – Servizio Difesa del Suolo.

Al termine dei lavori della Conferenza veniva redatto il rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale con il contributo della rappresentante di ARPA Piemonte, finalizzato alla formulazione del parere motivato e delle condizioni per l'esclusione del progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale (**Appendice A**).

Sotto il profilo della Classificazione Acustica:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, sia analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del PRIN;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto ambientale VAS;
- ritenuto di procedere con le medesime modalità;
- si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante al PRIN in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Rilevato, in merito agli impatti sulle componenti ambientali, che:

- l'attuazione del PRIN non comporta impatti significativi sulla competente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019), e, fatti salvi eventuali vincoli derivanti dal procedimento di bonifica, è previsto un incremento della permeabilità dell'area;



- in merito alle previsioni di cui all'art. 11 comma 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R – “Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”, risulta acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 7611 del 13/09/2021 e n. 7771 del 17/09/2021 rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Preso atto della nota del Servizio Ponti e Vie d'Acqua ed Infrastrutture acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 5211 del 18/06/2021 relativamente alla presenza dei Canali Ceronda e Nuovo di Lucento.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, con particolare riguardo al Rapporto Ambientale;
- dato atto che la consultazione si è svolta mediante Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, per tramite dei Servizi competenti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;
- svolte le attività tecnico-istruttorie;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021);
- considerato che, sulla scorta dell'istruttoria condotta, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione delle nuove previsioni non produca impatti ambientali significativi attese le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel Rapporto Ambientale nonché le mitigazioni e compensazioni prefigurate e prescritte;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 16 marzo 2009, n. 63-11032;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Legge Regionale 52/2000 e s.m.i.;
- Viste le N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 200 del 20 dicembre 2010, n. mecc. 2010 06483/126);
- Visto il Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 6 marzo 2006, n. mecc. 2005 12129/126) e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di allegare, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale, nonché i verbali delle Conferenze dei Servizi, come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
2. **di esprimere il proprio il parere motivato di compatibilità ambientale** in merito al PRIN Ambito 9.33 – Damiano relativo all'area compresa tra i corsi Vigevano, Vercelli e le Vie Carmagnola e Damiano. Variante Parziale n. 328 al PRG, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come condiviso con i Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della Conferenza dei servizi, a condizione che siano prescritte normativamente ed adottate dalle attuazioni le azioni di sostenibilità ambientale e previste ed esplicitate nel Rapporto Ambientale, così come integrate e specificate dal rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale e dai pareri allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; e, nonché dalle seguenti prescrizioni:
 - a. al fine di favorire il recupero di suolo già consumato e massimizzare le quote di suolo libero permeabile nel quadro degli interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, così come previsto dalla DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019, il progetto di bonifica in corso dovrà verificare la possibilità di incrementare le quote di aree permeabili attraverso la rimozione degli attuali piastre pavimentate, assumendo modalità di bonifica compatibili con tale soluzione; lo strato di terreno costituente il capping e/o il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con uno spessore tale da consentire il corretto sviluppo degli esemplari arborei ed al contempo garantisca che l'apparato radicale dei suddetti non si approfondisca nella zona di suolo contaminata e confinata;
 - b. il progetto delle opere dovrà comunque garantire la possibilità di realizzare tutti gli interventi necessari per la bonifica dell'intera area ed il monitoraggio delle matrici ambientali che saranno eventualmente prescritti dagli Enti competenti. Occorrerà altresì gestire eventuali rinvenimenti in fase di scavo in seguito alla presenza di scorie e di fonderie e macerie nel terreno di riporto;
 - c. le attività di scavo dovranno privilegiare, per quanto compatibile con il procedimento di bonifica, il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
 - d. dovranno essere valutati e gestiti secondo le vigenti normative gli impatti relativi alla possibile



- presenza nel sottosuolo di manufatti contenenti amianto;
- e. per la componente “risorse idriche”, in merito all’impianto di irrigazione, vista l’adozione di soluzioni volte al riuso delle acque meteoriche mediante sistemi di raccolta ed accumulo delle precipitazioni, si richiede che i suddetti impianti di recupero e le correlate stazioni tecnologiche, siano localizzati in aree pavimentate o all’interno dei manufatti e che il progetto preveda la posa di appositi sistemi di controllo volti a stabilire, per la fase di esercizio dell’impianto irriguo, le relative quote di approvvigionamento idrico derivati dal sistema di recupero delle acque meteoriche e dalla rete del pubblico acquedotto;
 - f. le infrastrutture di fognatura nera e bianca (destinata esclusivamente alle acque meteoriche) dovranno essere mantenute separate, evitando commistioni, anche per brevi tratti, al fine di garantire la funzionalità delle stesse e tutelare i corpi recettori finali;
 - g. i sistemi di dispersione dovranno tener conto del divieto di carattere generale previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee e la necessità di prevedere specifiche modalità di raccolta, trattamento e immissione separata delle acque meteoriche nel caso sia insediata una delle attività indicate all’art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006;
 - h. qualora vengano altresì realizzati impianti di condizionamento con l’utilizzo di acqua di falda (con circuiti aperti), dagli stessi si originano scarichi di natura industriale soggetti a preventiva autorizzazione. La possibilità di utilizzo di tali modalità di condizionamento dovrà comunque essere valutata in modo particolarmente approfondito in considerazione delle attività di bonifica dell’acqua di falda attualmente in corso nell’area oggetto di intervento;
 - i. il dimensionamento dei sistemi di raccolta ed infiltrazione dovrà basarsi su criteri e metodi riconosciuti individuando sistemi di drenaggio urbano sostenibile, eventualmente con ricorso a soluzioni NBS, dovrà essere verificata la presenza di eventuali limiti di portata della rete più cautelativi imposti dall’Ente Gestore e, nel caso di sistemi di infiltrazione (rain garden, trincee drenanti, ecc.), il dimensionamento si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio. I relativi progetti dovranno essere rispettivamente allegati alla documentazione prodotta per i titoli abilitativi edilizi e nel quadro del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione più opportuni per limitare gli apporti alla rete fognaria secondo i principi dell’invarianza ed attenuazione idraulica. Gli schemi per la regimazione delle acque meteoriche dovranno tener conto degli obiettivi e dei progetti di bonifica. Qualora la realizzazione della trincea drenante (prevista con le seguenti caratteristiche: 70 m lunghezza, 2 m larghezza e 3.5 m profondità) non fosse compatibile con gli esiti dell’analisi di rischio, dovranno essere previste soluzioni alternative che consentano comunque di garantire la medesima capacità di laminazione;
 - j. sia attuata una campagna di monitoraggio piezometrico della falda superficiale in continuo, fornendo report annuali. Si raccomanda un monitoraggio di tipo automatico relativamente al livello dell’acqua e della temperatura. Tale monitoraggio non dovrà riguardare il solo periodo di cantiere, ma essere mantenuto anche durante la fase di esercizio. Al termine dell’installazione e prima del rilascio del permesso di costruire ovvero della presentazione di altri titoli abilitativi si dovrà provvedere alla consegna di una relazione idrogeologica illustrativa corredata da carta piezometrica e della soggiacenza, di uno shapefile dei piezometri georeferenziati e della monografia dei piezometri. Il piezometro dovrà essere georeferenziato mediante tecnica GPS differenziale ed eventualmente integrata da rilievo con stazione totale, al fine della localizzazione di precisione e rappresentazione cartografica nel sistema nazionale UTM – WGS84 – 32N. La restituzione delle coordinate piane in tutte e tre le componenti dovrà avere dettaglio centimetrico. Il rilievo dovrà essere agganciato utilizzando un caposaldo noto appartenente alla rete geodetica della Città di Torino;
 - k. sia previsto per i nuovi edifici (residenziali, commerciali e non residenziali) il raggiungimento del livello ITACA attinente pari **ad almeno 2.5**, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli



edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse. Dovrà essere trasmesso report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del "Protocollo ITACA" o di altro sistema equivalente. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);

- l. l'eventuale realizzazione delle aree produttive ammessa dalla destinazione Eurotorino dovrà essere valutata in coerenza con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-11858 del 28.07.2009 e dovrà verificare di raggiungere almeno il secondo livello di sostenibilità APEA, al fine di dimostrare l'efficace inserimento dell'impianto nel contesto ambientale circostante mediante l'adozione dei più opportuni criteri di progettazione delle opere e l'attuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. La relazione di valutazione del livello di APEA raggiunto dovrà essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto), nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
- m. sia assunta per la gestione delle strutture ricettive una certificazione di sostenibilità al fine di limitare le pressioni ambientali dell'attività, considerando prioritariamente "Ecolabel UE Strutture ricettive", in analogia con quanto deliberato dalla Città con D.G.C. n. 2016 05197/021 del 22 novembre 2016 (<http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/green-hotel-green-hostel-elecolabel-ue.shtml>);
- n. siano previste le misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio individuate dall'Art.14 dell'Allegato C al P.R.G.C per le strutture di vendita. Per quanto riguarda la componente traffico veicolare deve essere prevista la messa in opera di sistemi di monitoraggio del traffico veicolare con classificazione di veicoli leggeri e pesanti, integrati con i sistemi di infomobilità della Città e realizzati interventi finalizzati alla tutela della presenza di utenze deboli (pedoni e ciclisti);
- o. la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 (Area Ambiente mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
- p. siano adottate in particolare soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore e aumento della temperatura, secondo le previsioni del Piano di Resilienza della Città (tetti verdi, massimizzazione della superficie ombreggiata, materiali ad elevato indice di albedo, ecc.); in particolare l'ombreggiamento delle aree a parcheggio dovrà essere garantito mediante la messa a dimora di alberature di medio/alto fusto compatibilmente con gli spessori di riporto derivanti dal procedimento di bonifica con il raggiungimento quanto meno del 60% di area ombreggiata alle ore 12:00 del 21 Giugno, computando le aree ombreggiate dalla presenza di alberi, edifici, aggetti nell'area dedicati ai parcheggi non previsti in struttura e dandone dimostrazione nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni o per il rilascio del titolo edilizio;
- q. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012 n. 46-5100, e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "*Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
- r. la scelta delle alberature e delle piantumazioni dovrà privilegiare specie con basso livello allergizzante in ottemperanza quanto disposto dai CAM Verde Pubblico;
- s. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività,



sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, considerando anche la fase di realizzazione, incluso il traffico indotto per la fase di cantiere. Si richiede una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, al fine di minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi dagli impianti tecnologici. Nelle seguenti fasi autorizzative, dovrà essere previsto entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale;

- t. per quanto riguarda la valutazione di compatibilità acustica dell'eventuale futura destinazione di fabbricati a residenza per anziani (RSA), sarà necessario rivalutare la compatibilità acustica con il PCA in quanto tale destinazione dovrà essere inserita in classe II e dovranno essere valutate e analizzate le reali emissioni acustiche prodotte così da garantire il rispetto dei limiti acustici, con particolare attenzione al livello di immissione differenziale durante il periodo notturno;
- u. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) Ministeriali, così come previsto dall'Art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inclusi quelli inerenti il "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde", "Sorgenti luminose e apparecchi per illuminazione pubblica – Servizio di progettazione di impianti di Illuminazione Pubblica", "Arredo Urbano" ed Edifici", approvati rispettivamente con D.M. n° 63 del 10 marzo 2020, D.M. 27 settembre 2010, D.M. 5 febbraio 2015 e D.M. 11 ottobre 2017. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici"; dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette.
- v. i progetti definitivi degli interventi puntuali che coinvolgano direttamente o indirettamente i manufatti vincolati, e le aree aperte contigue e ad essi direttamente afferenti, andranno sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04 s.m.i., e non potranno prevedere soluzioni snaturanti o eccessivamente invasive dal punto di vista materico, compositivo e strutturale, tali da impattare negativamente, compromettendo i valori culturali ragione del vincolo;
- w. tutte le reti impiantistiche (linee elettriche, telefoniche, idrauliche e Gas metano) ed i relativi apparati (cabine elettriche, locali contatori, locali di consegna, locali tecnici in copertura, impianti solari termici-fotovoltaici, ecc.), e tutti gli interventi connessi alla messa a norma (accessibilità utenza, strutturale, antisismica, antincendio) dovranno avere soluzioni materialmente e formalmente compatibili con le caratteristiche degli immobili vincolati, in particolare in termini di invasività materica e di impatto visivo sui prospetti esterni;
- x. dovranno essere verificati gli impatti nei confronti dei beni assoggettati a tutela architettonica derivanti dagli interventi di demolizione, scavo e costruzione e la definizione di eventuali misure per annullare il rischio di danneggiamento;
- y. si dovrà valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali delle opere, di salvaguardare un'ulteriore porzione dei fabbricati industriali ed in particolare del fabbricato "Fenoglio", anche limitatamente agli elementi di scheletro strutturale e o alle falde di copertura integrandoli quale elemento connotante degli spazi aperti di relazione e delle aree a parcheggio;
- z. in sede di progettazione dovrà essere valutata la possibilità di introdurre ulteriori elementi di barriera (barriere vegetali, cancellate, schermature semitrasparenti, muretti ecc.) anche lungo il fronte di via Cuneo;
- aa. l'adeguatezza delle scelte compositive di raccordo con gli immobili preesistenti, in particolare dal punto di vista delle quinte edificate su strada e della visibilità da spazi pubblici, dovrà essere sottoposta ad ulteriore verifica da parte della competente Soprintendenza;
- ab. è necessario procedere alla predisposizione di un piano di sondaggi archeologici ai sensi dell'art. 25, comma 8, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, da distribuirsi nelle zone definite a rischio



. - Rep. DEL 23/01/2023, 0000013. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ENRICO GALLO Si attesta che la presente copia digital
e è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato
negli archivi di Torino

- archeologico MEDIO-ALTO, e in prima istanza in corrispondenza dei parcheggi interrati o seminterrati, in misura tale da consentire una campionatura sufficiente delle aree in esame. Il piano dei sondaggi dovrà essere predisposto da archeologi in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere concordato e autorizzato dalla competente Soprintendenza prima dell'esecuzione.
- ac. dovranno essere attuate le cautele operative per scongiurare il rischio danneggiamento nei confronti dei beni assoggettati a tutela architettonica durante gli interventi di demolizione;
- ad. per la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni; dovrà essere installata almeno una stazione di campionamento della qualità dell'aria (PM10) con monitoraggio in continuo;
- ae. il progetto di cantiere per la riqualificazione della viabilità dovrà individuare e progettare gli interventi anche temporanei necessari per limitare gli impatti del cantiere e i disagi derivanti dalla ripartizione del traffico verso percorsi alternativi. Tale approfondimento dovrà riguardare anche le interferenze del cantiere rispetto al trasporto pubblico locale, ai percorsi pedonali per raggiungere le eventuali fermate temporanee e alla mobilità dolce;
- af. si richiede un monitoraggio del particolato atmosferico per le attività di cantiere riguardanti la realizzazione del progetto. Il monitoraggio del Particolato Atmosferico dovrà avvenire durante la fase di Ante Operam, in modo da avere il quadro dei livelli di PM10 in assenza di perturbazioni legate all'attività cantieristica e durante la fase di Corso d'Opera con lo scopo di tenere sotto controllo i livelli di polveri in atmosfera al fine di intraprendere azioni correttive in caso si evidenziassero anomalie. Il piano di monitoraggio dovrà essere concordato con ARPA con un tempo congruo prima dell'inizio dei lavori per permettere di definire/realizzare il monitoraggio ante operam;
- ag. per la fase di cantiere dovranno essere valutate le specifiche emissioni acustiche avvalendosi eventualmente delle deroghe previste nella D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049;
- ah. l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire anche per le fasi di cantiere secondo due modalità: sottoscrivendo per la fornitura di cantiere un contratto in cui sia ben specificato che l'energia elettrica che sarà consumata è derivata da fonti energetiche rinnovabili (E-FER), oppure acquistando a fine lavori le Garanzie di Origine (GO) equivalenti al consumo dell'energia elettrica di tutta la durata del cantiere 1GO = 1MWh;
- ai. sia prevista la fornitura e la messa a dimora di nuove alberature quantificata secondo le metodologie definite dagli uffici della Città ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale del 22 luglio 2014 n. mecc. 2014 03377 di approvazione delle linee di indirizzo per le compensazioni degli impatti determinati in termini di emissioni di CO₂, da verificare attraverso l'applicazione del protocollo Smart Tree;
3. **di prescrivere quale ulteriore misura di compensazione che**, qualora nel quadro del procedimento di bonifica fosse esclusa la possibilità di realizzare parte dell'area a verde posta a sud in piena terra, superfici permeabili di pari estensione siano ottenute con interventi di deimpermeabilizzazione dello spazio pubblico, secondo i criteri individuati dal Piano di Resilienza Climatica approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020, adeguando ed integrando il progetto delle opere di urbanizzazione;
4. **di approvare il Piano di Monitoraggio** allegato al Rapporto Ambientale, così come integrato e specificato nei verbali in allegato, da svilupparsi a cura dei soggetti proponenti con il confronto con l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente; il Piano di Monitoraggio dovrà inoltre contenere i seguenti indicatori:
- o i risultati della lettura dei sistemi di controllo delle quote di approvvigionamento idrico necessarie per l'irrigazione distinguendo le quote derivanti dal recupero delle acque meteoriche rispetto alle



- quote derivate dalla rete acquedottistica;
- il volume di investimenti legati a criteri verdi per l'Applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), sia per le Opere di Urbanizzazione, a scomuto e/o assoggettate ad uso pubblico, che per le opere private, ove applicabili;
 - il “miglioramento della flotta aziendale” basato sul rapporto tra il numero dei mezzi elettrici rispetto al numero totale di veicoli, mezzi e furgoni relativi al parco auto e veicolare;
 - i “rifiuti alimentari recuperati” basato sul numero di “Convenzioni Attivate” per il recupero e sulla quantità, sul destinatario e sulla distanza di quest'ultimo;
 - i consumi di energia da fonte rinnovabile riportando non solo i consumi, ma anche gli estremi delle Garanzie di Origine annullate equivalenti;
 - l'“energia elettrica autoprodotta rispetto al fabbisogno” che deve essere relazionata con il consumo totale ed esplicitati gli scostamenti rispetto alla percentuale stabilita in sede progettuale;
5. per quanto indicato nella documentazione di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che integra il rapporto ambientale VAS, **di condividere il giudizio di compatibilità** e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto **compatibile con la classificazione acustica** stabilita dal PCA vigente, **con contestuale revisione**, come meglio descritto nello specifico elaborato;
6. **di escludere**, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 12 della l.r. n. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, **il progetto per la realizzazione di 729 parcheggi assoggettati ad uso pubblico** previsti dal PRIN ZUT Ambito 9.33 – Damiano. categoria progettuale di cui al D.Lgs. 152/2006, allegato IV alla parte II, punto 7 “*parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto*” di competenza comunale così come previsto dall'allegato B, punto B.3 n. 7 “*costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto*” della L.R. 40/98 e s.m.i. **dalla fase di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali**, inerenti alle fasi ante, in corso e post opere, vincolanti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, **riportate nell'Appendice A** che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
8. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>;
9. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati e appendici:

Allegato n.1: Verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 15.09.2021

Allegato n.2: Verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 03.11.2021

Allegato n.3: Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. n. 7611 del 13.09.2021

Allegato n.4: Parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 8436 del 07.10.2021

Appendice A: Condizioni ambientali in esito alla fase di verifica VIA



. - Rep. DEL 23/01/2023, 0000013. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ENRICO GALLO Si attesta che la presente copia digital
e è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato
negli archivi di Comune di Torino

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Enrico Gallo